

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 256/24

Del. 24/06/2024

Oggetto:

Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 1 borsa di Dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2024/2027) in "Zecche, malattie trasmesse da zecche e animali selvatici: approccio One Health a rischi endemici ed emergenti".

Proposta di deliberazione n.	274/24
Data Proposta di deliberazione	20/06/2024
Struttura	AMM_PER UNITÀ OPERATIVA RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
L'Estensore	ARDITO RAFFAELLA
Il Responsabile del procedimento	NICITA PAOLO
Responsabile della Struttura	NICITA PAOLO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: NICITA PAOLO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 1 borsa di Dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2024/2027) in "Zecche, malattie trasmesse da zecche e animali selvatici: approccio One Health a rischi endemici ed emergenti".

PREMESSO

CHE ai sensi dell'art.1 comma 4 del vigente Statuto, l'Ente "promuove e definisce rapporti di collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca ed al miglioramento dei servizi erogati";

CHE ai sensi del comma 5 della medesima norma, l'Ente "può altresì mediante convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea di medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca";

CHE nell'ambito delle attività sopra descritte l'Istituto ha concordato con l'Università di Pisa il cofinanziamento di una borsa di dottorato di ricerca per un medico veterinario al fine di condurre un'indagine scientifica sulle malattie ad eziologia virale, batterica e parassitaria trasmesse agli animali domestici e selvatici, nonché all'uomo, dalle zecche (TBDs);

VISTA

LA legge 30 dicembre 2021 n.240 e in particolare l'art.19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca" ed il Decreto MIUR dell'8 febbraio 2013 n.45 recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

PRESO ATTO

CHE l'Università di Pisa ha inviato uno schema di convenzione in cui l'Istituto si impegna a corrispondere all'Università la somma complessiva di € 9.994,11 comprensiva degli oneri di legge;

CHE il dottorato avrà una durata di tre anni e sarà assegnato ad uno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso pubblico per l'ammissione al dottorato;

CHE per le finalità di cui sopra l'Ente ha inoltrato al rettore dell'Università di Pisa la nota prot. 0003671/2024 recante l'oggetto: "lettera d'impegno per il cofinanziamento di n. 1 borsa/e per il corso del dottorato di ricerca in scienze veterinarie dell'Università di Pisa (ciclo XL- aa. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027), ai sensi del Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 630 del 24.04.2024";

CHE ai sensi della suddetta nota l'Ente finanziatore si impegna a corrispondere all'Università di Pisa, per la borsa di studio, la somma complessiva di € 9.994,11 anticipatamente in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della convenzione;

RITENUTO quindi opportuno procedere alla stipula della convenzione di cui in parola

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per il finanziamento di n. 1 borsa di Dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2024/2027) in “Zecche, malattie trasmesse da zecche e animali selvatici: approccio One Health a rischi endemici ed emergenti”;
2. Di dare atto che la convenzione comporta il finanziamento del dottorato di cui sopra per complessivi € 9.994,11 comprensivi degli oneri di legge, da corrispondere in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della convenzione.

IL RESPONSABILE
Dott. Paolo Nicita

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile dell'Unità Operativa Risorse Umane e affari legali, Dott. Paolo Nicita ad oggetto: "Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 1 borsa di Dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2024/2027) in "Zecche, malattie trasmesse da zecche e animali selvatici: approccio One Health a rischi endemici ed emergenti".

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per il finanziamento di n. 1 borsa di Dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2024/2027) in "Zecche, malattie trasmesse da zecche e animali selvatici: approccio One Health a rischi endemici ed emergenti";
2. Di dare atto che la convenzione comporta il finanziamento del dottorato di cui sopra per complessivi € 9.994,11 comprensivi degli oneri di legge, da corrispondere in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della convenzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI DOTTORATO PER IL CORSO IN
SCIENZE VETERINARIE (ANNO 2024/2027) CON SEDE
AMMINISTRATIVA UNIVERSITÀ DI PISA**

TRA

L'Università di Pisa con sede in Lungarno Pacinotti n. 43 - Pisa, codice fiscale n. 80003670504, rappresentata legalmente dal Rettore Prof. Riccardo Zucchi,

e

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana con sede legale in Roma Via Appia Nuova, 1411 – 00178 codice fiscale n. 00422420588 Partita I.V.A. n. 0088709100, rappresentata legalmente dal Commissario Straordinario Dr. Stefano Palomba nato a Taranto il 05/06/1969.

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240 e in particolare l'art.19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca" che modifica l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativa alla parte riguardante l'aliquota INPS nei casi di iscrizione alla gestione separata e relativi aggiornamenti di tale aliquota;

VISTO il D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2022) il quale prevede all'art.1 che a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è rideterminato in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

VISTO il Decreto MUR del 14 dicembre 2021 n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTE le Linee guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca emanate ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, adottate annualmente con Decreto Ministeriale;

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con DR n. 696 del 17 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le ultime emanate con DR n. 598 del 4 aprile 2022;

VISTO l'art. 12 del citato Regolamento relativo a "Borse di studio e altre forme di finanziamento";

VISTO il DM 24 aprile 2024, n. 630, concernente l'attribuzione, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese", incluse le risorse non oggetto di assegnazione all'esito dei provvedimenti di concessione di cui al D.M. n. 117/2023, nonché le risorse derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, di n. 2.868 (duemilaottocentosessantotto) borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi al fine di sostenere la promozione e il rafforzamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, attraverso l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese e incentivi all'assunzione di ricercatori da parte delle imprese;

PRESO ATTO che, a sensi del sopra citato DM, le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato innovativi, con riferimento al ciclo XL, ammontano a € 172.080.000,00 (centosettantaduemilionioctantamila/00), comprensive delle risorse – per un importo pari a €

17.040.000,00 (diciassettemilioniquarantamila/00) – derivanti dalla rideterminazione, da € 30.000,00 (trentamila/00) a € 60.000,00 (sessantamila/00), dell'importo unitario della borsa cofinanziata dal Ministero;

PRESO ATTO dei criteri di ammissibilità e valutazione previsti all'art. 7 del sopra citato DM n. 630/2024, ivi inclusi i periodi obbligatori, per tali borse dottorali, rispettivamente, di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi e di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi per una durata, comunque, non superiore a dodici (12) mesi (18 mesi per i dottorati in convenzione e in co-tutela);

PRESTO ATTO che, secondo quanto indicato all'Articolo 9 (Spese ammissibili) del sopra citato DM n. 630/2024, il costo unitario per una borsa di dottorato ai fini di detto decreto è pari a 60.000 a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca per l'intero triennio previsto al quale si aggiunge il cofinanziamento per l'importo eccedente, fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa da parte dell'impresa e pari a 9.994,11 euro;

PRESO ATTO altresì, che il costo effettivo di una borsa di dottorato, ai sensi dei sopra citati DM n. 226 del 14 dicembre 2021 e del DM n. 247 del 23 febbraio 2022, è pari a 64.984,98 euro, comprensivo dell'importo della borsa lordo amministrazione oneri di legge inclusi e del budget pari al 10% dell'importo della borsa finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, per 36 mensilità, al quale va aggiunta la maggiorazione per i periodi di soggiorno all'estero, pari al 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa e, per le borse finanziate ai sensi del sopra citato DM n. 630 del 24 aprile 2024, della durata minima di 6 mesi, per un ulteriore costo pari a 5.009,13 euro;

VISTO il Decreto rettorale n. 1026 del 15/05/2024, con il quale è stato emanato l'Avviso di Ateneo per il conferimento delle borse di dottorato a valere sull'assegnazione di cui al DM n. 630/2024, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO il Decreto Rettoriale n. 1183/2024 con il quale sono state conferite le borse a valere sulla dotazione del DM n. 630/2024;

CONSIDERATO l'interesse dell'impresa (di seguito finanziatore) a finanziare borse di studio per la frequenza del dottorato in Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa per il XL ciclo;

VISTO il provvedimento d'urgenza del dipartimento di Scienze Veterinarie di afferenza del corso di dottorato in Scienze Veterinarie sentito il Coordinatore del suddetto corso, che approva la proposta/e di borsa/e di dottorato di cui alla presente

convengono quanto segue

ART. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse normative e gli allegati sono parte integrante della presente Convenzione e ne vincolano l'interpretazione.

ART. 2 – Oggetto

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 630 del 24 aprile 2024, n. ___ borsa/e di studio per la frequenza del dottorato in "Zecche, malattie trasmesse da zecche e animali selvatici: approccio One Health a rischi

endemici ed emergenti” della durata di 3 anni (Ciclo XL). Detta borsa verrà messa a bando di concorso secondo le vigenti disposizioni di legge (il riferimento è oggi al citato D.M. 226/2021). All’impresa finanziatrice saranno rese note le generalità del/degli assegnatario/i della borsa/e di studio, all’esito delle procedure concorsuali.

L’università di Pisa si impegna ad erogare la borsa di studio al/la candidato/a utilmente collocato/a in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. Il finanziatore si impegna al rispetto di tutte le disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (consultabile su <http://www.unipi.it/index.php/statuto-e-regolamenti/item/1582-area-didattica-e-studenti>), che trovano applicazione in tutti i procedimenti connessi alla gestione ed al funzionamento del corso di dottorato anche per gli aspetti relativi all’attuazione del presente accordo.

L’Università di Pisa, quale sede amministrativa, si impegna a destinare il finanziamento di cui alla presente convenzione allo svolgimento dell’attività di ricerca al tema/progetto dal titolo “Zecche, malattie trasmesse da zecche e animali selvatici: approccio One Health a rischi endemici ed emergenti” Il progetto su cui verte il finanziamento della borsa è dettagliato nell’Appendice 1 della presente convenzione¹.

ART. 3 – Corrispettivi e scadenze

Il finanziatore si impegna a corrispondere all’Università di Pisa, per la borsa di studio, la somma complessiva di € 9.994,11 comprensiva dei seguenti costi:

a) il residuo costo della borsa lordo amministrazione per 36 mesi, oneri di legge inclusi, rispetto a quanto finanziato dal Ministero attraverso il succitato Decreto (pari ad Euro 112,08);

b) *budget* pari al 10% dell’importo della borsa finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all’estero del borsista, previsto ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 (pari ad Euro 4.872,90) c) la maggiorazione della stessa per i periodi di ricerca all’estero stabilito, ai sensi dall’art.9 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 e dall’art. 2 comma 1 del D.M. 23 febbraio 2022 n. 247, calcolata nella misura del 50% sull’importo lordo amministrazione della borsa percepita per il periodo obbligatorio di sei mesi, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera d del D.M. 24 aprile 2024 n. 630 (pari a euro 5.009,34 considerando che l’importo mensile lordo amministrazione della maggiorazione per i soggiorni all’estero è pari ad € 834,89 importo per 1 mese). È da considerarsi permanenza all’estero riconosciuta per la maggiorazione un soggiorno, anche non continuativo, purché i periodi che lo compongono non siano inferiori a quindici giorni.

Il finanziatore verserà la somma di cui al presente articolo 3 con la modalità sottoindicata:

Anticipatamente, in una unica soluzione, al momento della sottoscrizione della convenzione;

Qualora intervengano aumenti dell’importo della borsa di studio, degli oneri fiscali e previdenziali di cui all’art. 3, lettera b), l’Università di Pisa richiede apposito pagamento.

In aggiunta alla suddetta somma il finanziatore renderà disponibili per ciascuna borsa:

¹ In caso di borsa finanziata con specifico tema/progetto di ricerca:

- il Collegio dei Docenti del corso di dottorato può deliberare che sia attivata una specifica selezione per l’ammissione al predetto dottorato con assegnazione della borsa di cui trattasi;
- in tal caso può partecipare alla commissione esaminatrice un soggetto in rappresentanza del finanziatore e dallo stesso individuato, in accordo con il Collegio dei Docenti.

a) la maggiorazione della stessa per i periodi di ricerca all'estero **ulteriori rispetto ai 6 mesi obbligatori (già comprensivi nella somma di cui all'art. 3)**, calcolata nella misura del 50% sull'importo lordo amministrazione della borsa percepita nel periodo di effettivo soggiorno all'estero del beneficiario.

b) eventuali incrementi dovuti a norme di legge sopravvenute, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a nuove disposizioni di natura fiscale o previdenziale.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) saranno versati dal finanziatore entro quindici giorni (o massimo trenta giorni su richiesta motivata del finanziatore) dal ricevimento della formale richiesta dell'Università.

Il finanziatore prende atto del fatto che la mancata erogazione dell'importo indicato in convenzione (comprese le eventuali maggiorazioni di cui ai precedenti punti a) e b) avrà come conseguenza la mancata corresponsione da parte dell'Università di Pisa dell'importo dovuto al beneficiario. Il finanziatore rende pertanto indenne l'Università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento del finanziamento delle somme dovute qualsiasi sia la motivazione.

ART. 4 – Modalità di pagamento

Tutti i versamenti saranno effettuati, specificando la causale, con accredito:

- Presso la Banca d'Italia: sul conto n. 0306382 intestato all'Università di Pisa - tesoreria unica contabilità speciale

ART. 5 – Gestione somme residue corrisposte

Nei casi seguenti:

- esclusione del dottorando per esito negativo della valutazione finalizzata al passaggio all'anno di corso successivo,
- rinuncia agli studi,
- rinuncia alla borsa,

l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Università di Pisa per il finanziamento di dottorati di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 226/2021 (la parte successiva solo per finanziamento di borse su tema/progetto) salvo che, in caso di borsa finanziata su tema/progetto di ricerca, il finanziatore ne richieda la restituzione (solo per le mensilità successive alla data del fatto che ha determinato il venire meno della titolarità della borsa), con nota inviata in risposta alla comunicazione dell'Università di Pisa che notifica uno dei casi sopra indicati.

Nel caso di mancata assegnazione della borsa, l'importo della borsa eventualmente già corrisposto dal finanziatore sarà allo stesso restituito salvo che il finanziatore, tempestivamente informato dall'Università di Pisa, manifesti formalmente la volontà di lasciarle nella disponibilità dell'Ateneo per le medesime finalità.

Resta inteso che in tal caso l'importo della borsa andrà a costituire il finanziamento di una nuova borsa per l'anno accademico successivo e tramite attivazione di una nuova convenzione.

Non sono ammesse compensazioni fra i predetti residui ed eventuali borse finanziate nell'anno corrente o negli anni precedenti e ancora attive.

ART. 6 – Attività, tutela della salute e della sicurezza (norma di rinvio)

Le determinazioni relative all'attività, tutela della salute, della sicurezza e riservatezza vengono disciplinate nell'apposito Allegato B in calce alla presente convenzione.

ART. 7 – Riservatezza e pubblicazione della tesi

Il titolare della borsa di studio è tenuto a mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.

L'Università di Pisa e l'ente finanziatore si impegnano reciprocamente a mantenere il massimo riserbo riguardo tutto ciò di cui vengano a conoscenza dell'altra parte in esecuzione del presente accordo, senza darne pertanto diffusione o comunicazione se non per gli aspetti strettamente collegati all'applicazione della presente convenzione.

Se l'Università o il dottorando intendono pubblicare, in qualsiasi forma, i risultati o i dati delle Attività di ricerca svolte, forniranno al finanziatore le bozze dei materiali destinati alla pubblicazione almeno trenta (30) giorni prima della stessa. Il finanziatore può, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle bozze, chiedere di rinviarne la pubblicazione al fine di poter presentare eventuali domande di brevetto o chiedere la parziale modifica della pubblicazione allo scopo di tutelare i propri diritti di riservatezza/segretezza e/o a tutela del proprio *know how*. L'eventuale rinvio o modifica della pubblicazione dovrà in ogni caso tener conto del diritto del dottorando a pubblicare i propri lavori, nonché a concludere il percorso dottorale con la discussione della tesi finale.

ART. 8 - Titolarità dei diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale

L'università di Pisa si impegna a dare pronta comunicazione all'ente finanziatore del raggiungimento di risultati suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, entro 30 giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei risultati.

I Diritti di Proprietà industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi realizzati dal/la dottorando/a nell'ambito dell'attività di dottorato spettano congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell'attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all'attività inventiva. È fatto salvo il riconoscimento dei diritti morali spettanti all'inventore ai sensi della vigente normativa.

Qualora l'Università di Pisa non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana avrà in tal caso il diritto di procedere al deposito della domanda di privativa sui risultati a propria cura e spese e in contitolarità con l'Università di Pisa, previa comunicazione scritta a quest'ultimo. In tale ipotesi, l'Università di Pisa si impegnerà alla cessione a titolo gratuito della propria quota di titolarità all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, garantendo fino ad allora all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana l'esclusivo godimento dei diritti di cui al comma 2.

Le Parti concordano sin d'ora che tutti i costi relativi alla suddetta cessione, ivi inclusa la trascrizione, saranno ripartiti tra loro.

In tutti i casi su esposti è in ogni caso garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa industriale.

Tutte le procedure previste devono comunque garantire al/la dottorando/a la pubblicazione dei propri lavori, nonché la discussione della tesi di dottorato.

ART. 9 - Accesso ai Risultati e alle conoscenze

L'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana avrà in ogni caso il pieno diritto di accesso e utilizzo delle relazioni sui risultati eventualmente elaborate dall'università di Pisa in esecuzione dell'attività di Dottorato di Ricerca oggetto della presente convenzione, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità vigenti.

Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.

Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Fermo restando quanto disposto al comma 3, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto della presente convenzione e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

ART. 10 – Protezione dei dati personali (norma di rinvio)

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamenti emanati in attuazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) dell'Università di Pisa - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) responsabileprotezionedati@pec.unipi.it, oppure e-mail: responsabileprotezionedati@unipi.it.

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) dell'ente finanziatore - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) izslt@legalmail.it, oppure e-mail fabrizio.corzani@izslt.it.

In fase di immatricolazione l'Università di Pisa fornisce ai/alle dottorandi/e l'informativa privacy.

ART. 11 - Durata

L'Accordo entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e resta in vigore, fatto salvo per quanto disposto al precedente art. 5, per l'intera durata del Corso di Dottorato di Ricerca cui è iscritto/a l'assegnatario/a della borsa, incluso il tempo necessario al recupero di eventuali e giustificati periodi di sospensione o proroghe previste dalla normativa in vigore.

ART. 12 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione le parti si impegnano a trovare una soluzione in via amichevole; ove ciò non fosse possibile sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

ART. 13 – Imposta di bollo e registrazione

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, qualora dovute, sono a carico dell'Università di Pisa e saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7 giugno 2016.

ART. 14 – Disposizione di rinvio

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme dell'ordinamento vigente.

Il finanziatore sottoscrivendo la presente convenzione dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente e specificamente l'art. 3.

Per l'Università di Pisa

Il Rettore

Prof. _____

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Il Commissario Straordinario

Dr. Stefano Palomba

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse

APPENDICE 1 – Descrizione del progetto di ricerca.

Le malattie trasmesse da vettori rappresentano un crescente problema di sanità pubblica e animale a livello globale. Tra queste, le Tick-borne diseases (TBDs) sono malattie ad eziologia virale, batterica e parassitaria trasmesse agli animali domestici e selvatici, nonché all'uomo, dalle zecche. Dinamiche di popolazione degli ospiti, fattori antropogenici e il cambiamento climatico influenzano l'epidemiologia delle zecche e di conseguenza delle TBDs. Gli animali selvatici rivestono un ruolo chiave in tali dinamiche; il recente aumento delle popolazioni, soprattutto di ungulati, così come la crescente frequentazione di ambienti urbani, creano nuovi potenziali rischi. Lo studio prevede la raccolta di campioni di zecche e di milza da selvaggina cacciata e da carcasse di animali selvatici rinvenuti morti, conferiti presso il DSV, l'IZS Lazio e Toscana (IZSLT), l'IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV) e campionamenti ambientali (dragging). Il campionamento coinvolgerà un numero statisticamente significativo di soggetti stratificato per specie ospite, nelle regioni Toscana, Lazio, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Il progetto si propone di: a) raccogliere dati sulle diverse specie di zecche e associazioni zecca-ospite; b) valutare la prevalenza di agenti eziologici di TBDs (in zecche e campioni di milza) mediante analisi molecolari e tecnologie di sequenziamento di nuova generazione (NGS); c) valutare differenze nell'epidemiologia delle zecche e delle TBDs, e il rischio per l'uomo, in relazione a fattori ambientali e demografici. La proposta è congruente sia alla tematica Animali (punto a, agenti eziologici di malattia; punto b diagnosi precoce di patologie anche negli animali selvatici, incluso lo sviluppo di metodi diagnostici innovativi), che alla tematica Interazioni Animali-Ambiente (punto b, impatto dell'ambiente e del clima sugli animali) del progetto OSCAR.

La sostenibilità del progetto è assicurata dalla Ricerca Finalizzata Public health issues associated to wildlife in North Italy: One Health approach (capofila IZSPLV), di cui il DSV è unità operativa. Il campionamento e le successive analisi saranno svolti presso il DSV, l'IZSPLV e l'IZSLT. Le metodiche NGS saranno condotte in DSV con la strumentazione MiSeq Illumina acquisita nel progetto OSCAR. La proposta prevede una collaborazione con IZSPLV nell'ambito del progetto di Ricerca Finalizzata e con IZSLT. Internamente al DSV verranno coinvolti i settori VET/05 e VET/04 per lo sviluppo di metodiche NGS, e VET/08 per il confronto con TBDs in animali domestici. Sono anche previste una collaborazione con il Dipartimento di Biologia, per l'analisi dei dati in relazione all'abbondanza relativa delle varie specie di potenziali ospiti, e con il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia per il confronto con dati sulle infezioni umane. Il progetto coinvolge l'ambito di ricerca "Salute", tema "Temi generali", Art. 2: "Patogenesi, diagnosi, sorveglianza e terapia delle infezioni, comprese le infezioni emergenti" del PNR 2021-2027, con particolare riferimento alla priorità di ricerca: "essenziale è l'attenzione alla interfaccia uomo-animale e alla diffusione vettoriale, favorita dai cambiamenti climatici che, a loro volta, richiedono lo sviluppo di sistemi di sorveglianza sofisticati e sensibili". Inoltre, il progetto si allinea all'obiettivo SDG 3 "Salute e benessere" dell'Agenda 2030. Il progetto potrà confluire nel processo di co-creazione con gli stakeholders del territorio, anche grazie all'attività del CCL1 del progetto OSCAR. In particolare, i dati contribuiranno alla creazione di una mappa epidemiologica aggiornata, utile per una corretta valutazione del rischio sia per gli animali domestici che per l'uomo, da condividere con stakeholders come l'IZSLT e l'IZSPLV e categorie di cittadini particolarmente a rischio, quali le associazioni di escursionisti o di cacciatori. I risultati saranno disseminati anche su riviste open access in logica open science.

ALLEGATO A - ATTIVITÀ, TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E RISERVATEZZA

Al fine di sviluppare l'attività di ricerca, il beneficiario della borsa di studio potrà utilizzare, previa autorizzazione del collegio dei docenti del corso del dottorato cui è iscritto, le strutture del finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati.

1. Tuttavia, a salvaguardia della salute e la sicurezza del/la dottorando/a titolare di borsa di studio coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione:
 - a) le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
 - b) le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
 - c) le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a fornire al/la dottorando/a titolare di borsa di studio le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro eventualmente utilizzate e gli adeguati dispositivi di protezione individuale;
 - d) il/la dottorando/a titolare di Borsa di studio è tenuto/a ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività e alle disposizioni del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

2. L'Università di Pisa in ogni caso già garantisce che i/le Dottorandi/e, per tutta la durata della convenzione e con massimali adeguati alla tipologia delle attività, copertura per le seguenti coperture assicurative:
 - polizza infortuni;
 - polizza Responsabilità Civile verso Terzi.

ALLEGATO B - ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DATI

Premesso che

- 'Università di Pisa e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (di seguito indicate come "Parti") sono contitolari, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del trattamento dei dati degli studenti che intendono immatricolarsi e frequentare il corso in "Scienze Veterinarie".
- le finalità del trattamento sono comuni alle Parti, contitolari del trattamento dei dati che intendono determinare congiuntamente, ai sensi dell'art.26 del GDPR, i mezzi del trattamento, le rispettive responsabilità, le rispettive funzioni ed i ruoli in merito all'osservanza degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali, garantire agli interessati l'esercizio dei propri diritti, nonché definire chi dei contitolari dovrà provvedere a fornire, al momento della raccolta, le informazioni di cui agli artt. 13 ed eventualmente 14 del GDPR.

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Finalità e mezzi del trattamento

Le Parti concordano che i dati personali forniti dagli studenti che intendano conseguire il titolo verranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea ed informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi per le finalità previste dalla Convenzione cui il presente atto è allegato.

I dati personali inerenti la carriera universitaria dello studente saranno conservati dalla sola Università di Pisa illimitatamente in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati verranno conservati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, dopodiché verranno distrutti.

Le Parti dichiarano di rispettare quanto previsto dal GDPR e in particolare di aver messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento.

Art. 2

Misure di sicurezza

Le Parti, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, concordano di adottare le seguenti misure tecniche e organizzative, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche:

- attribuzione credenziali di autenticazione individuale agli operatori;
- individuazione nominativa degli operatori autorizzati che dovranno essere adeguatamente formati come previsto dalla normativa vigente;
- adeguate caratteristiche della complessità della componente riservata delle credenziali di autenticazione;
- canali/Protocolli cifrati per lo scambio dati;
- procedure idonee per risalire all'operatore che ha effettuato ciascun caricamento
- adozione di misure che consentano di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- pseudonimizzazione e cifratura di particolari categorie di dati se raccolti.

Art.3

Ruoli e rapporti dei contitolari nei confronti degli interessati

Le Parti concordano che l'Università di Pisa assume l'obbligo di dar seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati di cui al capo III del GDPR.

L'ente finanziatore si impegna a fornire assistenza, se necessario, per garantire il tempestivo assolvimento delle richieste degli interessati.

Art. 4

Obblighi in caso di violazione

Ciascuna delle Parti si impegna ad informare tempestivamente l'altra di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati inviando una comunicazione attraverso mezzi che diano conferma di ricezione della stessa.

Le Parti concordano che spetti all'Università di Pisa, in qualità di sede amministrativa del corso di dottorato, l'adempimento degli obblighi di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR, fermo restando l'obbligo dell'altra parte a prestare ogni necessaria collaborazione.

Art. 5

Diritto al risarcimento e responsabilità

Le Parti si danno atto che ogni titolare del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno derivante dall'inosservanza delle norme in materia di Protezione dei dati personali al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato, fatto salvo il diritto di rivalsa della Parte che procede al risarcimento sul proprio obbligato in solido, e fermo l'esonero dalla responsabilità per il titolare che dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.